

**UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE TOSCANA**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Reg. (CE) 1698/2005**

**Bando Mis. 113 “ Prepensionamento”**

**Fase 3 – Annualità 2010**

**INDICE**

1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA .....	
2. CODICE DELLA MISURA: 113.....	
3. OBIETTIVI DELLA MISURA .....	
4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA .....	
4.1 Requisiti dell'imprenditore cedente.....	
4.2 Condizioni di accesso relative al cedente.....	
4.3 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità .....	
4.4 Requisiti del lavoratore agricolo .....	
4.5 Requisiti del rilevatario.....	
5. LIMITI ED ESCLUSIONI.....	
6. IMPEGNI .....	
6.1 Monitoraggio.....	
7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	
8. PREMI .....	
8.1 Cedente.....	
8.2 Lavoratore.....	
9. CONDIZIONI DI PRIORITA' .....	
10. LA DOMANDA DI AIUTO .....	
10.1 Termini per la presentazione della domanda di aiuto.....	
10.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	
10.3 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto .....	
10.4 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.....	
11. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO .....	
11.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare .....	
11.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto .....	
11.3 Emissione atti di assegnazione.....	
12. CORREZIONE ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE E NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA .....	
13. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO .....	
14. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVIO AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE .....	

## 1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

Prepensionamento (art. 20,a,iii/art. 23 Reg. (CE) 1698/05)

## 2. CODICE DELLA MISURA: 113

## 3. OBIETTIVI DELLA MISURA

La misura, garantendo un reddito agli imprenditori agricoli che decidono di cessare l'attività agricola, mira a favorire il ringiovanimento della forza lavoro, nonché a favorire i cambiamenti strutturali e l'incremento delle dimensioni delle aziende agricole cedute. In tale contesto, la misura contribuisce in maniera significativa a perseguire l'obiettivo specifico di favorire l'occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale.

Collegamento con altre misure e gli obiettivi generali del Piano:

- Azione sinergica con la misura "Insediamento giovani agricoltori", in quanto si persegue il miglioramento della competitività delle aziende attraverso il ricambio generazionale;
- Può rafforzare la misura "Ammodernamento delle aziende" laddove si finanziano investimenti strutturali produttivi al fine di migliorare la competitività delle aziende;
- E' inoltre sinergica con la misura "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture", che sostiene investimenti per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, sempre nell'ottica di un accrescimento della competitività aziendale;
- Contribuisce in maniera determinante al raggiungimento dell'obiettivo generale del Piano di accrescere la competitività del settore agricolo e forestale dando impulso all'azione di innovazione di processo e di prodotto del settore e incentivando il ricambio generazionale.

## 4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA

Sono ammessi a presentare domanda :

- gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale n. 45 del 27/07/2007 e del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento d'attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)". Sono inoltre ammessi a presentare domanda gli IAP di cui alla vigente normativa statale (D.Lgs. 99/2004) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, da altre Regioni o Province autonome. I soggetti che presentano la domanda devono possedere i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del bando e cessare definitivamente l'attività agricola a fini commerciali trasferendo anche i propri terreni a favore di rilevatori con i requisiti di cui al punto 4.5;
- i lavoratori agricoli e coadiuvanti familiari di cui al punto 4.4 del bando che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente l'attività agricola.

### 4.1 Requisiti dell'imprenditore cedente

- avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalla normativa vigente;
- cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola in particolare:
  - cancellazione dalla CCIAA
  - cancellazione della posizione INPS
  - cancellazione dall' Albo Imprenditori agricoli professionali
  - cancellazione della Partita IVA

esclusa la definizione delle partite commerciali in corso. Ai fini della determinazione della data di cessazione fa fede la data di cessione del possesso dei terreni. Il cedente può continuare a svolgere attività agricola su non più del 10% della superficie aziendale ceduta fino ad un massimo di 1 ettaro

esclusivamente per produzioni destinate all'autoconsumo e può conservare la disponibilità degli edifici in cui continuerà ad abitare. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comunitaria;

- aver esercitato l'attività agricola professionale nei 10 anni che precedono la cessione
- essere in regola con i versamenti contributivi INPS.

#### 4.2 Condizioni di accesso relative al cedente

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non aver riportato, nei precedenti 5 anni, condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05,

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 " Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art.76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 19672003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

#### 4.3 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno il richiedente deve essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi allo stesso.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione secondo la casistica sotto elencata:

- a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:
  - 0) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:
  - 0) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000,00 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;

- 0) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
- 0) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda.

- c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:
- 0) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
  - 0) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
  - 0) è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
  - 0) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
  - 0) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda.

- d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato oggetto di revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto dal DAR.

#### 4.4 Requisiti del lavoratore agricolo/coadiuvante familiare

- avere almeno 55 anni (50 per le donne), senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento o non più di 10 anni al di sotto dell'età normale di pensionamento prevista dalle normative vigenti;
- aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
- essere iscritto a un regime di previdenza sociale ed essere in regola con i versamenti contributivi.

#### 4.5 Requisiti del rilevatario

- essere un giovane che si insedia per la prima volta come imprenditore agricolo nel rispetto dei requisiti e criteri previsti per la misura 112 - 'Insediamento giovani agricoltori'.  
oppure:
- essere un imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 50 anni o una entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola. Non sono ammessi come rilevatari società nelle quali vi sia partecipazione a qualsiasi titolo del cedente.

## 5. LIMITI ED ESCLUSIONI

Gli aiuti sono concessi al cedente e ai lavoratori agricoli solo in presenza di uno o più rilevatori.

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura.

Il sostegno è concedibile per non più di 15 anni e comunque non oltre i settanta anni per il cedente, e la normale età di pensionamento per il lavoratore agricolo.

Le forme di trasferimento consentite sono esclusivamente la compravendita e l'affitto con contratto di durata pari almeno al numero di anni necessari al cedente per raggiungere l'età pensionabile e comunque non inferiore a cinque anni.

La data di stipula del contratto di compravendita o di affitto fra cedente e rilevatorio deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il richiedente è tenuto a produrre, ai fini della concessione del premio, copia del suddetto contratto.

Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto d'affitto venga estinto e che il proprietario sia in possesso dei requisiti previsti dal punto 4.5 del presente bando "requisiti del rilevatorio". In tal caso il contratto di affitto dovrà essere stipulato almeno 3 anni prima della presentazione della domanda. Al momento della domanda l'imprenditore cedente dovrà rilasciare una dichiarazione attestante la volontà di trasferire le superfici in affitto al relativo proprietario e di voler estinguere il contratto d'affitto. La risoluzione del contratto di affitto deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Gli allevamenti senza terra sono esclusi dal regime di prepensionamento.

Non è consentita la cessione tra coniugi.

Le superfici aziendali cedute, effettivamente coltivate, per tipologia di coltura non devono essere inferiori a :

- 0,2 ha per le colture protette in via permanente;
- 1 ha per le colture ortive a pieno campo;
- 1,5 ha per le colture permanenti;
- 3 ha per i seminativi e i pascoli.

Quanto sopra è da intendersi come limiti minimi per l'accesso agli aiuti ed è sufficiente il rispetto di uno solo di detti limiti.

I rilevatori non potranno godere degli aiuti previsti dalla presente misura prima che siano trascorsi cinque anni dal subentro.

## 6. IMPEGNI

### Impegni del cedente :

- Cessare ogni attività agricola a fini commerciali con la conseguente cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola (CCIAA, INPS , Albo Imprenditori agricoli professionali, P. IVA in ragione dell'attività agricola esclusa la definizione delle partite commerciali in corso);
- Cedere le superfici aziendali;
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento.

### Impegni del lavoratore agricolo/coadiuvante familiare :

- Cessare definitivamente l'attività agricola (cancellazione dal ruolo INPS ex SCAU);
- Presentare la domanda di pagamento del premio per gli anni successivi al primo;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento.

### Impegni del rilevatorio :

- Rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili;
- Produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- Diventare IAP nel caso di giovane agricoltore.

## 6.1 Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo pagatore regionale Artea. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

## 7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tutto il territorio regionale.

## 8. PREMI

### 8.1 Cedente

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa pari a euro 9.000,00 aumentata di euro 600,00 per ogni ettaro di SAU con l'aggiunta delle superfici con arboricoltura da legno, ceduto al rilevatorio fino ad un massimale di 18.000,00 euro l'anno per cedente per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre i 70 anni del cedente. L'importo totale massimo dei premi previsto per cedente o per azienda (nel caso di più cedenti per una stessa azienda) è di 180.000,00 euro.

Il premio della prima annualità di contributo è calcolato per intero in presenza di cessioni aziendali perfezionate ad una data intermedia.

Nell'ultima annualità di erogazione del premio lo stesso è calcolato in dodicesimi sulla base della data di cessazione dell'impegno.

Qualora per l'annualità cui si riferisce il premio di prepensionamento, siano stati erogati al cedente altri premi o contributi regionali, nazionali e/o comunitari riferibili alla medesima annualità (per le misure a premio il riferimento alla stessa annualità è all'anno di competenza mentre per le misure ad investimento è all'anno di presentazione della richiesta di saldo), il premio relativo al primo anno di prepensionamento sarà corrisposto a partire dall'annualità successiva.

Nel caso in cui l'azienda sia ceduta da più soggetti il premio erogato deve essere limitato entro i massimali previsti per un solo cedente.

Il premio è calcolato sulla base delle superfici possedute a titolo di proprietà o di affitto dal cedente e trasferite al rilevatorio agricolo.

Nel caso di cessione di terreni in comproprietà il premio viene calcolato sul totale della superficie aziendale ceduta al rilevatorio

Qualora al cedente sia corrisposta una pensione nazionale ad esclusione della pensione di invalidità, inferiore all'importo del sostegno spettante, il sostegno stesso al prepensionamento è versato ogni anno a titolo integrativo fino alla concorrenza massima di quanto spettante in base alla presente misura. E' cura del cedente comunicare tempestivamente la decorrenza della pensione e il relativo importo netto e lordo percepito pena la restituzione dell'intero ammontare del sostegno .

### 8.2 Lavoratore/coadiuvante familiare

L'ammontare dell'aiuto corrisposto a ciascun lavoratore agricolo/coadiuvante familiare è pari a 4.000,00 euro all'anno per un periodo di tempo massimo di 15 anni e in ogni caso non oltre la normale età di pensionamento del lavoratore agricolo, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

## 9. CONDIZIONI DI PRIORITA'

Le domande presentate sono selezionate in base al minor numero di giorni, mesi ed anni che intercorrono tra l'età posseduta al momento della data di scadenza per la presentazione delle domande e il giorno in cui il richiedente raggiunge l'età pensionabile, pari a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. In caso di parità è

prioritaria la domanda con il rilevatorio di minore età. In presenza di società il requisito della minore età è calcolato come media dell'età dei soci.

## **10 LA DOMANDA DI AIUTO**

### **10.1 Termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010 la domanda per l'accesso al premio (denominata "Domanda di aiuto"), deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 30 aprile 2010. Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nell' annualità 2011 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto. Qualora il termine di presentazione di una istanza cada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

### **10.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto**

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it). Ai sensi della l.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità della domanda, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui la domanda è rivolta (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti').

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto e tutte le altre istanze successive devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'ente competente per il territorio in cui ricade l'unità produttiva così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di Artea.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa.

### **10.3 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto**

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purchè il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'identità elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa.

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato alla tenuta del Fascicolo ;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

-a mezzo posta; in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000;

-tramite consegna a mano; in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

#### 10.4 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni (proprietà, affitto)	Proprietà: visura catastale aggiornata oppure visura immobiliare aggiornata qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile. Affitto: Contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione
Documenti fiscali e societari	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Atto costitutivo
	Statuto
Documenti bancari	Codice Iban

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto devono essere inseriti nel sistema informativo di Artea i seguenti elementi con le modalità di seguito indicate:

#### **Cedente**

1. dichiarazione del cedente relativa alla volontà di cedere tutte le superfici costituenti l'azienda agricola, nonché attestante il titolo di possesso dei terreni da cedere, con indicazione delle relative superfici, colture e forma di passaggio prescelta (vendita o affitto). Per i beni cointestati dovranno essere allegati le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte dei contestatari che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione,
2. Nel caso di cessione in affitto che si risolve anticipatamente, impegno del cedente ad affittare ad altri imprenditori entro 6 mesi dalla risoluzione;
3. Dichiarazione attestante lo svolgimento di attività agricola professionale nei 10 anni precedenti la domanda;
4. Dichiarazione attestante l'importo lordo annuo dell'eventuale pensione percepita e l'impegno a comunicare qualsiasi successiva variazione ;
5. Indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del rilevatorio e dei lavoratori agricoli/coadiuvanti familiari in azienda che intendono fare domanda di prepensionamento;
6. Dichiarazione attestante che il lavoratore agricolo/coadiuvante familiare ha svolto l'attività agricola negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda e che i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali sono regolari

### **11 ASSEGNAZIONE DEL PREMIO**

Per quanto riguarda i tempi e le modalità delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR se non diversamente disciplinati dagli enti competenti.

#### **11.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare**

L'ente competente prende atto, con proprio provvedimento, della graduatoria preliminare elaborata dal sistema Artea, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria relativa ad una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'ente competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

#### **11.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto**

L'ente competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

**Cedente**

1. copia del contratto di affitto o compravendita dei terreni, fabbricati rurali, interessati alla cessione in caso di affittuario/cedente, copia della risoluzione del contratto di affitto; qualora il contratto riguardi più persone, dovranno essere allegati le dichiarazioni di assenso alla cessione da parte delle figure che possono vantare diritti sui beni oggetto della transazione;
2. documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dai ruoli legati alla figura imprenditoriale agricola come indicato al punto "requisiti di accesso e impegni" del bando( INPS, IVA, CCIAA,IAP). Tale cancellazione dovrà comunque essere effettuata entro la presentazione della prima domanda di pagamento del premio annuo.
3. documentazione attestante l'esercizio dell'attività agricola professionale nei 10 anni precedenti;
4. documentazione INPS attestante la regolarità dei versamenti contributivi propri e di eventuali lavoratori;

**Lavoratore agricolo/coadiuvante familiare**

Il lavoratore dovrà costituire presso uno qualsiasi dei Centri di Servizio Agricolo convenzionati o presso Artea, la propria posizione anagrafica, inserendo:

1. Copia del documento di riconoscimento;
2. Copia del codice fiscale;
3. Codice IBAN ed estremi del conto corrente bancario/postale.

Entro i termini previsti per l'inoltro del completamento dovrà presentare:

1. Domanda di premio da effettuare attraverso la DUA;
2. Copia conforme all'originale o altro tipo di documentazione che attesti la cancellazione o l'inoltro della domanda di cancellazione dal ruolo INPS come indicato dal punto "requisiti di accesso e impegni" del bando.

**Rilevatorio****1) Nel caso di imprenditore al primo insediamento**

- Costituzione del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso, Codice fiscale e codice IBAN come previsto dalla misura 112 del PSR 2007-2013.

**Nel caso di azienda esistente**

- Aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico con aggiornamento particellario ed inserimento del titolo di possesso.

2) Dichiarazione attestante l'impegno del rilevatorio a rilevare la totalità o una parte dei terreni resi disponibili.

3) Nel caso di giovane agricoltore impegno a diventare IAP.

L'Ente competente qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto sopra può chiedere la presentazione di ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale.

**11.3 Emissione atti di assegnazione**

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata entro i termini stabiliti, l'ufficio istruttore provvede, nel rispetto di quanto previsto nel DAR, a :

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili ;

b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- l'intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- l'importo del contributo assegnato per il primo anno;
- i termini e le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del premio annuo
- altre prescrizioni e condizioni specifiche;

c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;

d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;

e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore sulla base della modulistica presente nel sistema Artea, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

Qualora le risorse disponibili per il pagamento del premio del primo anno non siano in grado di coprire per intero l'importo dell'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, la domanda, esclusivamente per il primo anno, può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili previo assenso del richiedente reso sotto forma di dichiarazione. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie rese disponibili, nello stesso periodo di validità della graduatoria definitiva, per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale in caso di disponibilità di nuove risorse.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non finanziabili per mancanza di fondi, decadono.

### **12 CORREZIONE ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE E NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA**

Il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di Artea, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, la richiesta di correzione deve pervenire, in carta libera, al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare generata dal sistema Artea; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria, valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

### **13 DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO**

La domanda di pagamento del premio annuo rappresenta, per le sole domande già ammesse a finanziamento, il rinnovo degli impegni pluriennali di adesione per un esercizio finanziario diverso da quello iniziale.

Negli anni successivi al primo il beneficiario, cedente e lavoratore, che ha avuto accordato il finanziamento, deve presentare nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) la domanda di pagamento per il premio annuo, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascuna annualità. Per il primo anno di premio il lavoratore deve presentare la domanda al momento del completamento istruttorio da parte dell'ente competente.

Le domande di pagamento del premio annuo se vengono presentate successivamente alla scadenza dei termini sopra indicati, determinano:

- 1) se presentate dopo tale scadenza e non oltre i 30 giorni successivi, una decurtazione pari al 10% del premio per l'annualità di riferimento della domanda;
- 2) se presentate oltre i 30 giorni dopo la scadenza e comunque entro l'anno finanziario di competenza, fermo restando il rispetto degli impegni assunti, la perdita del diritto al ricevimento del premio per l'anno di riferimento della domanda;
- 3) se presentate oltre il termine di cui al precedente punto 2 o non presentate, la decadenza totale dal beneficio.

Con la domanda di pagamento del premio annuo deve essere dichiarata ogni eventuale modifica dello stato iniziale dichiarato in domanda dal richiedente compresa qualsiasi variazione dovuta alla modifica del regime pensionistico.

#### **14 ULTERIORI DISPOSIZIONI E RINVIO AL DOCUMENTO ATTUATIVO REGIONALE**

Si rinvia al cap. "Procedure per la gestione delle domande di aiuto, di pagamento e di altre fasi del procedimento della mis. 113 "Prepensionamento" del Documento attuativo Regionale per quanto non espressamente previsto nel presente bando, ed in particolare per quanto riguarda:

- Formazione della graduatoria preliminare
- Completamento della domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria del completamento della domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione
- Domanda di pagamento del premio annuo
- Istruttoria della domanda di pagamento del premio annuo
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Fasi del procedimento